

SICUREZZA SUL LAVORO

Il D.lgs 81/2008 attua quanto previsto dalla Legge n.123 del 3/08/2007 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

MISURE GENERALI DI TUTELA

(art.15 D.lgs 81/2008)

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;e) la riduzione dei rischi alla fonte;f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;l) il controllo sanitario dei lavoratori;m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione | <ul style="list-style-type: none">ne al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. |
|---|---|

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Composto e Stampato presso la sede First/CISL Emilia Centrale a Reggio Emilia - Via Turri,69 -tel.0522/357445 - (fax 357438)
- e-mail credem@firstcisl.it - pagina Credem nel sito First/CISL Nazionale www.firstcisl.it/creditoemiliano/
Hanno collaborato a questo numero gli RR.LL.SS First/CISL Credem: Conte Stefania, Cristofalo Matteo, Gallo Sergio, Grandi Simona (ed.6/2020)

FIGURE PREVISTE DAL DECRETO

LAVORATORE: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro

DATORE DI LAVORO (DL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

MEDICO COMPETENTE (MC): medico in possesso di specifico titolo previsto dal decreto stesso.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP): persona appositamente formata che collabora con il RSPP nel servizio di prevenzione e protezione dai rischi

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

DIRIGENTE: colui che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

PREPOSTO: colui che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

ADDETTO ALL'EMERGENZA: lavoratore incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e gestione dell'emergenza.

OBBLIGHI PER I LAVORATORI (art.20 D.lgs 81/2008)

- | | |
|---|--|
| <p>a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;</p> <p>b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;</p> <p>c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;</p> <p>d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;</p> <p>e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo</p> | <p>l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;</p> <p>g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;</p> <p>h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;</p> <p>i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.</p> |
|---|--|

LA SICUREZZA SUL LAVORO IN CREDEM

Di recente è stato istituito un Portale della Sicurezza sul Lavoro, accessibile dalla Home Page della Intranet, dove troverete tutto il materiale necessario (manuali, circolari, nominativi e tel.).

In Credem sono presenti 10 RLS dislocati nelle varie regioni, sono a disposizione per aiutarvi a risolvere problemi e/o per darvi consigli su come operare in ambito della Sicurezza sul Lavoro.

Potete inoltre, soprattutto per segnalazioni di anomalie/pericolo, contattare direttamente anche l'ufficio DPSSSL.

Vi consigliamo di utilizzare la posta elettronica per le vostre segnalazioni, questo permetterà sia agli RLS che ai colleghi di SSL di essere più precisi nelle risposte ed avere (anche a voi) una evidenza della problematica aperta.